



COMUNE DI CASTELLO TESINO
(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 32
del Consiglio Comunale

Adunanza di **prima** convocazione - Seduta **pubblica ordinaria**

Oggetto: **Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2022.**

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** ore **18.20**, nella sala delle riunioni, individuata nell'Auditorium di Palazzo Gallo, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il **Consiglio Comunale**.

Presenti i Signori:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	
		GIUSTIFICATI	INGIUSTIFICATI
MENATO GRAZIELLA - SINDACA	X		
AMBROSINI JOCHEN	X		
BOSCHETTI CRISTINA	X		
BOSO GRETA	X		
DORIGATO FRANCESCA		X	
FRANCESCHINI FABIO		X	
MARTINI MASSIMILIANO	X		
MORANDUZZO FRANCESCO	X		
MUTINELLI ANNA	X		
SANTUARI HERBERT	X		
SORDO MASSIMO		X	
SORDO RICCARDO	X		
ZAMPIERO PAOLO	X		
ZAMPIERO RICCARDO		X	
ZOTTA MANUEL	X		

Assiste il Segretario Comunale a scavalco **dott.ssa Ianes Delia**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra **Graziella Menato** nella sua qualità di **Sindaca** dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

Deliberazione del Consiglio comunale nr. 32 dd. 23.12.2021

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice (I.M.I.S.) – approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni d'imposta per il 2022.

Premesso che:

- gli articoli dall'1 al 14 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, "Disposizioni per l'assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria 2015)" hanno istituito, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige, a decorrere dall'anno 2015, l'Imposta Immobiliare Semplice (I.M.I.S.);
- il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, prevede che ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determini, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge provinciale, le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree fabbricabili. In caso di mancata adozione della relativa deliberazione, si applica l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti;
- il comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia dalla legge provinciale n. 36 del 1993, le deliberazioni in materia di IMIS sono adottate prima dell' approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

Considerato che:

la Provincia Autonoma di Trento, d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ed i Comuni, con il protocollo approvato per gli anni 2018 e seguenti ha inteso confermare la politica fiscale già definita precedentemente, ribadendo l'importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale. Ha confermato quindi la scelta di garantire ai soggetti istituzionali (Provincia Autonoma di Trento e Comuni) e alle parti sociali ed imprenditoriali (famiglie ed operatori economici), la stabilità normativa e finanziaria.

Nel disegno della legge di stabilità del 8 novembre 2021 n. 121, nel testo emendato e corretto dalla prima commissione permanente in sede di coordinamento finale e approvato in data 26.11.2021, **viene proposto** di prorogare ulteriormente l'applicazione delle medesime esenzioni e agevolazioni in materia di I.M.I.S. in favore di fabbricati rientranti nelle categorie catastali degli immobili di tipo produttivo ed economico e per determinate categorie di contribuenti (Cooperative Sociali ed ONLUS di natura commerciale; fabbricati concessi in comodato ad associazioni di volontariato sociale), nonché in favore dei fabbricati a particolare destinazione d'uso (scuole paritarie) fino al periodo d'imposta 2023 compreso, in attesa di una complessiva revisione della materia.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale del 16.11.2021 ha confermato fino al 2023, in materia di IMIS, le aliquote agevolate, le deduzioni e le compensazioni previste con il protocollo d'intesa 2021 di data 16.11.2020, protocollo che è stato oggetto delle ulteriori modifiche che hanno determinato agevolazioni per la determinazione ed il versamento dell'imposta applicabili per il solo anno di imposta 2021, a seguito degli interventi per sostenere l'economia a causa del protrarsi della crisi emergenziale da Covid-19.

In ragione di quanto sopra esposto e quindi in virtù degli accordi già sottoscritti a valere anche per l'anno 2021, si tiene ferma e fondata la volontà di mantenere una stabilità di manovra anche per l'anno 2022, con una invarianza delle disposizioni attualmente vigenti in materia di I.M.I.S.

Il quadro complessivo delle aliquote risultante dal **disegno di legge di stabilità** del 08 novembre 2021, in corso di approvazione da parte dell'Organo Provinciale e concernente le modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 relative all'I.M.I.S. risulta pertanto riassunto come segue:

1. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
2. per i fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 75.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
3. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 50.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,55%;
4. per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali D1 la cui rendita catastale è superiore ad € 75.000,00=, D3, D4, D6, D7 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, D8 la cui rendita catastale è superiore ad € 50.000,00=, e D9, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,79%;
5. per i fabbricati strumentali all'attività agricola sia D10 che altre categorie con annotazione catastale di ruralità strumentale, la cui rendita catastale è uguale o inferiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,00%;

6. per i fabbricati strumentali all'attività agricola diversi da quelli di cui al precedente punto 4, e quindi con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=, l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,1%. Per i medesimi fabbricati la deduzione della rendita catastale è fissata in € 1.500,00=;
7. per le abitazioni principali iscritte nella categoria catastali A1, A8 ed A9 l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,35%. Per i medesimi fabbricati la detrazione è stabilita, per ciascun Comune, nella misura di cui all'Allegato A) della L.P. n. 14/2014 come modificato da ultimo con la deliberazione n. 1275 dd. 9 luglio 2016 della Giunta Provinciale;
8. per i fabbricati destinati ed utilizzati come "scuola paritaria", l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
9. per i fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale, l'aliquota è fissata nella misura dello 0,00%;
10. per tutti gli altri fabbricati (tranne le abitazioni principali, fattispecie assimilate e relative pertinenze diverse da quelle del punto 7 ,per le quali l'aliquota è pari allo 0,00%), l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%;
11. per le aree edificabili e le fattispecie assimilate l'aliquota base è fissata nella misura dello 0,895%.

Risulta, pertanto, confermata la disapplicazione dell'imposta per le abitazioni principali e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) e la facoltà per i comuni di prevedere l'esenzione dall'IM.I.S. delle aree edificabili che consentono unicamente l'ampliamento volumetrico di fabbricati esistenti.

L'Amministrazione, condividendo questa valutazione ed impostazione strategica in materia di imposizione fiscale comunale, definita anche negli strumenti di programmazione, concorda sulla conferma per il 2022 della politica fiscale già definita per i precedenti esercizi.

Atteso che:

- il Regolamento per la disciplina dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) è stato ri-approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 23 febbraio 2017;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21 gennaio 2021, sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'anno di imposta 2021 dell'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato:

- che l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali;
- che, l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";
- che con il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di uniformare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022 -2024 con quello stabilito dalla normativa nazionale;

Preso atto che con riferimento all'abitazione principale la disciplina fissa una detrazione d'imposta pari ad euro 261,41, che il Comune può aumentare anche fino a piena concorrenza dell'imposta dovuta.

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili che il Comune ha individuato con deliberazione della Giunta comunale n. 60 del 28.04.2015.

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Acquisiti i pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e s.m.; in particolare :

- il parere favorevole del responsabile del Servizio Gestione Entrate Tributarie in merito alla regolarità tecnico – amministrativa.
- il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario in merito alla regolarità contabile;

Ritenuto di dover dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine di poter procedere con la successiva approvazione del bilancio di previsione 2022 e consentire in tal modo la completa ripresa dell'attività in programmazione;

A seguito di distinte votazioni, con i voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0 il cui esito è stato proclamato dal Presidente della seduta, giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,

DELIBERA

1. Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote, detrazioni e deduzioni ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice per l'anno di imposta 2022:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE D'IMPOSTA	DEDUZIONE D'IMPONIBILE
Abitazione principale per le sole categorie catastali A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,35%	€ 261,41	
Abitazione principale per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9, e relative pertinenze	0,00%	€ 261,41	
Fattispecie assimilate per legge (art. 5 comma 2 lettera b) della L.P. n. 14/2014) ad abitazione principale e relative pertinenze, per le categorie catastali diverse da A1, A8 ed A9	0,00%		
Altri fabbricati ad uso abitativo	0,87%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali A10, C1, C3 e D2	0,55%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita inferiore o uguale ad € 75.000,00=	0,55%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita inferiore o uguale ad € 50.000,00=	0,55%		
Fabbricati destinati ad uso come "scuola paritaria"	0,00%		
Fabbricati concessi in comodato gratuito a soggetti iscritti all'albo delle organizzazioni di volontariato o al registro delle associazioni di promozione sociale.	0,00%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D3, D4, D6 e D9	0,79%		
Fabbricati iscritti nella categoria catastale D1 con rendita superiore ad € 75.000,00=	0,79%		
Fabbricati iscritti nelle categorie catastali D7 e D8 con rendita superiore ad € 50.000,00=	0,79%		
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale uguale o inferiore ad € 25.000,00=	0,00%		€ 1.500,00
Fabbricati strumentali all'attività agricola con rendita catastale superiore ad € 25.000,00=	0,10%		€ 1.500,00
Aree edificabili, fattispecie assimilate e altri immobili non compresi nelle categorie precedenti	0,895%		

2. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alla Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 e ss.mm.ii. e al Regolamento per la disciplina dell'IM.I.S. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 23.02.2017;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, ai sensi, secondo le modalità (unicamente telematica) ed entro il termine di cui all'art. 13 comma 13bis del D.L. n. 201/2011, come convertito dalla L. n. 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma del Codice degli Enti Locali precitato.

Ai sensi dell'art. 4, 4° comma, della L.P. n° 23/1992 e s.m., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti rimedi:

a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma

- 5, del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R.. 03.05.2018, n. 2 e s.m..;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro n. 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.; oppure, in alternativa,*
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 e s.m..*

Letto, approvato e sottoscritto.

LA SINDACA
GRAZIELLA MENATO

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
dott.ssa DELIA IANES

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Castello Tesino – albo informatico comunale (www.comune.castello-tesino.tn.it – Albo pretorio online) in data **27.12.2021** n. _____ reg. Pubblicazioni, per **dieci** giorni consecutivi.

Castello Tesino, 27.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
Dott.ssa DELIA IANES

Il sottoscritto, Segretario comunale, certifica che entro il periodo di pubblicazione della presente deliberazione non risultano pervenuti reclami od opposizioni.

Castello Tesino, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
dott.ssa DELIA IANES

Esecutività della deliberazione

- Immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
dott.ssa DELIA IANES